

# COMUNE DI MODENA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno in Modena il giorno del mese di ( ) alle ore regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

e gli Assessori:

Ha partecipato il Generale del Comune

---

La PRESIDENTE pone in trattazione il seguente

### OGGETTO n.

Prot. Gen: 2019 / 33806 - FR - IMPOSTA COMUNALE - IUC 2019 DI CUI ALLA  
DELIBERAZIONE N. 96 DEL 20.12.2018 - LEGGE 30.12.2018, N. 145 ( LEGGE DI BILANCIO  
2019). ATTO D'INTEGRAZIONE E CONFERMA.  
(Relatore )

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 96 del 20.12.2018 è stata approvata la manovra tributaria 2019 che conferma la precedente manovra 2018;

Vista la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha tra l'altro introdotto in materia di tributi locali le seguenti novità:

1. non ha confermato il blocco dei tributi comunali previsto dall'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;
2. ha confermato al comma 1133 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per gli Enti che l'avevano già deliberata per l'anno 2015 e confermata per gli anni successivi fino al 2018;
3. ha ripristinato parzialmente il fondo IMU-TASI;
4. ha innalzato al comma 12 la quota di deducibilità IMU per gli immobili strumentali portandola dal 20% al 40%, restando invece la deduzione TASI al 100%;
5. ha previsto al comma 1092 con un'integrazione dell'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del Decreto Legge 6.11.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 l'estensione del beneficio della riduzione del 50% della base imponibile dell'alloggio, concesso in comodato a parente in linea retta fino al primo grado genitore/figlio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
6. ha parimenti esteso ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare ed iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola come coltivatori diretti i benefici fiscali dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio essi partecipano attivamente;
7. ha introdotto al comma 919 la possibilità di aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti, di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato.

Viste le deliberazioni consiliari che confermano la stessa manovra tributaria, deliberata con proprio atto n. 65 del 27.07.2015 per l'anno 2015, anche per gli anni successivi dal 2016 al 2019;

Considerato che:

1. la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, non accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9 (abitazioni di lusso) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano quale abitazione principale se sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per il comodante: grado di parentela con il comodatario, possesso di un solo immobile ad uso abitativo in Italia con residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possesso nello stesso comune oltre all'immobile concesso in comodato anche di un' altra unità

immobiliare adibita a propria abitazione principale. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato presentando entro il 30 giugno dell'anno successivo la dichiarazione ministeriale IMU;

2. le deliberazioni comunali hanno previsto la riduzione dell'aliquota agevolata IMU del 9,2 per mille per le unità immobiliari di categoria abitativa concesse in comodato d'uso gratuito a parente di 1° grado in linea retta se sussistono tutte le condizioni richieste ovvero se quest'ultimo cioè il beneficiario sia maggiorenne, dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà di alloggi in Modena, compreso quello di dimora e residenza, a condizione che abbia presentato l'apposita comunicazione entro il 31.12 dell'anno in cui intende usufruire dell'agevolazione;
3. le due descritte fattispecie di comodato gratuito Stato e Comune, tra loro diverse per le condizioni previste: l'una, nel comodato Stato, per il proprietario/comodante; l'altra nel comodato Comune per il beneficiario/comodatario, possono tuttavia anche coesistere;

Dato atto che il beneficio fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 riguarda l'estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI, in caso di morte del comodatario, al suo coniuge in presenza di figli minori nell'ambito della previsione del comodato Stato e non anche dell'applicazione dell'aliquota comunale agevolata prevista per gli alloggi concessi in comodato gratuito, di competenza del Comune;

Si ritiene opportuno estendere, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo ed in presenza di figli minori, il beneficio dell'aliquota comunale agevolata IMU prevista per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, se sussistono nel contempo tutte le condizioni stabilite per il comodato Comune e per il comodato Stato;

Dato altresì atto che tale estensione di beneficio non comporta riduzione d'entrata in quanto la stessa agevolazione già usufruita dal comodatario si sposta ad un altro soggetto, il coniuge, in caso di morte dello stesso comodatario.

Considerato che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una nuova potestà normativa (comma 919) per l'applicazione delle tariffe e i diritti, di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nella misura fino al 50% rispetto alla tariffa base per le superfici superiori al metro quadrato;

Considerato che si tratta di una nuova disposizione di legge in quanto la precedente è stata formalmente abrogata, si è reso dunque necessario confermare anche per l'anno 2019 la stessa misura ad oggi vigente delle tariffe sulla pubblicità e dei diritti di affissione per le superfici superiori al metro quadro con deliberazione di Giunta comunale, organo per legge competente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal T.U. Ordinamento E.E.L.L., n. 267/2000 nonché si è reso necessario contestualmente prorogare con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 10.01.2019 per l'anno 2019, in via d'urgenza per la prossimità della scadenza del 31 gennaio, fatta salva la ratifica di questo organo consiliare competente in materia, il termine di legge del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità fissandolo al 31 marzo, ovvero 1° aprile cadendo la scadenza in giorno festivo, al fine consentire l'organizzazione degli uffici a determinare correttamente gli adempimenti di pagamento da parte dei contribuenti interessati.

Vista la Circolare ministeriale n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

Richiamati sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011 all'articolo 14, comma 6 e successive modificazioni che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali prevista dall'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente al 31 marzo il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali, termine che con suo precedente Decreto del 7 dicembre 2018 era già stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque i regolamenti avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato altresì atto che in base alla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio purché recepiti da successive variazioni del Bilancio comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del .....

## Delibera

- di estendere in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori, il beneficio dell'aliquota comunale agevolata IMU del 9,2 per mille prevista per gli alloggi e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, se sussistono nel contempo tutte le condizioni stabilite per il comodato Comune e per il comodato Stato. Tale beneficio si applica a condizione che venga presentata, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'anno in cui s'intende usufruire dell'agevolazione, dal soggetto passivo, proprietario o titolare del diritto reale di godimento, l'apposita comunicazione attestante i dati catastali delle unità immobiliari e la condizione di coniuge del comodatario deceduto in presenza di figli minori. Qualora vengano meno le suddette condizioni, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.
- di dare atto di quanto disposto dalla Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) in materia di tributi locali confermando in tal modo la manovra tributaria comunale 2019 di cui alla deliberazione n. 96 del 20.12.2018 così come integrata dalla sopracitata disposizione.
- di confermare facendo propria la deliberazione di Giunta comunale n 13 del 10.01.2019 che per l'anno 2019, stante il nuovo disposto della Legge di Bilancio e per la prossimità della scadenza di pagamento del 31 gennaio, prorogava in via d'urgenza e salva ratifica il termine di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità fissandolo al 31 marzo, ovvero 1° aprile cadendo la scadenza in giorno festivo per assicurare l'organizzazione degli uffici preposti alla gestione ai fini della corretta determinazione dei pagamenti da parte dei contribuenti interessati.
- di dare atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge.



C O M U N E   D I   M O D E N A  
Settore Risorse Finanziarie e Affari istituzionali  
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.                    del

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE - IUC 2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 96 DEL 20.12.2018 - LEGGE 30.12.2018, N. 145 ( LEGGE DI BILANCIO 2019). ATTO D'INTEGRAZIONE E CONFERMA.

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
Stefania Storti

Modena,

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo  
Stefania Storti

Modena,

Assessore proponente  
Andrea Bosi